



F O C U S A F R I C A

5 S E T T E M B R E 2 0 2 5

Se mi lasci, non vale.
La crisi della Corte africana alla luce
della revoca della possibilità di accesso
diretto per cittadini e ONG in Tunisia

di Valentina Carlino
Ricercatrice di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Siena

Se mi lasci non vale. La crisi della Corte africana alla luce della revoca della possibilità di accesso diretto per cittadini e ONG in Tunisia*

di Valentina Carlino

Ricercatrice di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Siena

Abstract [It]: Il contributo analizza la revoca da parte della Tunisia della sua dichiarazione di accettazione dell'accesso diretto di individui e ONG alla Corte africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, avvenuta nel marzo 2025 come una prevedibile conseguenza dell'involuzione autocratica impressa nel Paese dal Presidente Kaïs Saïed. L'articolo vuole altresì evidenziare come la scelta tunisina si inserisca in una più ampia tendenza riscontrabile nel continente africano, nel quale altri Stati hanno già chiuso l'accesso diretto alla Corte di Arusha, dopo alcune decisioni ritenute "scomode".

Title: No Fair If You Leave. The Crisis of the African Court Following Tunisia's Withdrawal of Direct Access for Citizens and NGOs

Abstract [En]: This paper analyzes Tunisia's revocation of its declaration of acceptance of direct access for individuals and NGOs to the African Court on Human and Peoples' Rights, which occurred in March 2025 as a predictable consequence of the autocratic regression imposed on the country by President Kaïs Saïed. The article also aims to highlight how Tunisia's decision fits into a broader trend observed across the African continent, where other states have already closed direct access to the Arusha Court following decisions deemed "uncomfortable".

Parole chiave: Tunisia; authoritarianism, African Court of Human and People's rights; accesso to justice

Keywords: Tunisia; autoritarismo; Corte africana dei diritti dell'Uomo e dei Popoli; accesso alla giustizia

Sommario: 1. Una decisione prevedibile. 2. Come prima, più di prima? 3. La Corte africana e lo Stato tunisino. 3.1. L'affaire Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim Belghuith. 3.2. L'affaire Samia Zorgati. 3.3. L'affaire Moadh Kheriji Ghannouchi et autres. 4. Tagliare i ponti con la Corte africana come strategia di fuga da un potenziale controllo (e sanzione) sull'operato degli esecutivi nazionali. 4.1. Ruanda. 4.2. Tanzania. 4.3. Benin. 4.4. Costa d'Avorio. 5. Riflessioni conclusive: la Tunisia come caso di studio in un sistema regionale in crisi.

1. Una decisione prevedibile

«Conformemente alle disposizioni dell'articolo 34(6) del Protocollo annesso alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli di creazione della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, la Repubblica tunisina annuncia, con la presente, il ritiro del suo riconoscimento della competenza della suddetta Corte

* Articolo sottoposto a referaggio.

a ricevere le richieste individuali e delle organizzazioni non governative con lo status di osservatore presso la Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli»¹.

Con questa breve dichiarazione, priva di ogni motivazione, il Ministro degli Affari Esteri, della Migrazione dei Tunisini all'estero, in data 3 marzo 2025, ha notificato alla Commissione Africana la volontà del suo Paese di revocare la dichiarazione prevista agli artt. 5, c. 3 e 34, par. 6, del Protocollo alla Carta Africana relativo alla Corte regionale (d'ora in avanti, Protocollo), ideata per «permettere ai singoli, così come alle organizzazioni non governative (ONG) dotate di statuto di osservatrici presso la Commissione, di introdurre questioni direttamente» dinanzi al giudice di Arusha².

La decisione non è affatto sorprendente, sotto un duplice profilo.

Da un lato, essa appare perfettamente coerente con la regressione in termini di democrazia e tutela dei diritti che la Tunisia sta vivendo da quando Kaïs Saïed, attuale Capo di Stato, è stato eletto per la prima volta nelle elezioni presidenziali dell'ottobre 2019. Il disegno accentratore che egli sta velocemente realizzando, tipicamente caratterizzato da una progressiva neutralizzazione di strumenti e istituzioni potenzialmente idonei ad arginare la deriva autoritaria, spiega facilmente la volontà di eliminare un ulteriore meccanismo di controllo sull'operato presidenziale, sovente in evidente violazione delle garanzie costituzionalmente e internazionalmente previste (par. 2). Tanto più che la Corte africana, in effetti, non ha mancato negli ultimi anni di mostrarsi pronta a rispondere alle richieste di aiuto provenienti da chi, nel Paese, ha tentato – e sta tentando – di frenare la spinta illiberale imposta dal Presidente, proprio utilizzando la via dell'accesso diretto al giudice regionale (par. 3).

Dall'altro lato, al primo strettamente connesso, la scelta tunisina si accoda a quella di altri Paesi africani che, in tempi recenti, stanno revocando la dichiarazione ex art. 34, par. 6, del Protocollo. La Tunisia è solamente l'ultimo Stato ad aver fatto un passo indietro, dopo Ruanda (2016), Tanzania (2019), Benin e Costa d'Avorio (entrambi nel 2020). Peraltro, solamente dodici dei trentaquattro Paesi che hanno ratificato il Protocollo si sono nel tempo variamente attivati per garantire la possibilità di accesso diretto alla Corte di Arusha che, ad oggi, permane solamente in Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Malawi, Mali e Niger³ (par. 4).

¹ La dichiarazione è consultabile [online](#), in lingua araba e francese. La versione italiana qui riportata è una traduzione non ufficiale dell'Autrice.

² L'art. 5 del Protocollo, dedicato all'accesso alla Corte Africana, stabilisce al par. 3: «*La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole*». L'art. 34, par. 6, del medesimo documento, sancisce: «*A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration*». Il Protocollo è consultabile sul sito ufficiale dell'Unione Africana, nelle sue versioni originali in lingua inglese, francese e portoghese: <https://au.int/fr/treaties/protocole-la-charte-africaine-des-droits-de-lhomme-et-des-peuples-portant-creation-dune>. Le traduzioni italiane del testo presenti in questo scritto sono a opera dell'Autrice.

³ Per consultare le dichiarazioni relative si veda <https://www.african-court.org/wpafc/declarations/>.

Evidentemente, la tendenza in commento testimonia la “ordinarietà” che ha oramai assunto la scelta di limitare il più possibile l’azione della Corte africana quando questa diventi “scomoda” per le maggioranze in carica, ciò che al contempo sembra evidenziare una progressiva, eppure originaria, debolezza del sistema regionale di tutela dei diritti. In tal senso, la Tunisia può allora ben fungere da caso di studio per ragionare sulla crisi del sistema africano, sempre più carente di effettività (par. 5).

2. Come prima, più di prima?

Il proclamato successo della transizione democratica della Tunisia, nel contesto delle cd. primavere arabe⁴, così come la speranza che la “rivoluzione dei gelsomini” aveva innescato col superamento del regime autoritario di Ben Ali (1987-2011) sono fatti noti. Si tratta del Paese dove per prima si è accesa la miccia delle proteste che, a partire dalla fine del 2010, ha interessato la regione MENA (*Middle East and North Africa*), portando una nuova ondata di *constitution-building* guidata, da un lato, dalla incontenibile richiesta di una profonda trasformazione socio-economica e, dall’altro, dalla volontà di modellare sistemi costituzionali di stampo democratico, attenti alla tutela dei diritti fondamentali degli individui e capaci di imporre un nuovo assetto dei poteri, tra loro bilanciati⁵.

Nel quadro della disillusione lasciata nella quasi totalità dei Paesi coinvolti dalle primavere arabe, variamente sfociate in conflitti civili e regimi militari o, come avvenuto in Algeria e Marocco, in poco più del ritorno ai regimi precedenti lievemente riformati⁶, «[f]ino all’estate 2021, la vicenda tunisina è stata diversa»⁷. Forse anche in ragione della naturale comparazione con le altre esperienze dell’area MENA, la nuova Costituzione della Tunisia del 2014 era emersa come vero e proprio faro di speranza democratica⁸. Un testo rigido, garantista e garantito, frutto di un intenso scambio con la società civile⁹, che include

⁴ Su cui, *ex multis*, A. ABAT I NINET, M. TUSHNET, *The Arab Spring: An Essay on Revolution and Constitutionalism*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2015; L. MEZZETTI, *La libertà decapitata. Dalle primavere arabe al califfato*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016; C. SBAILÒ, *Diritto pubblico dell’Islam Mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto*, Wolters-Kluwer-CEDAM, Padova, 2022.

⁵ In tema si veda F. BIAGI, *Constitution Building After the Arab Spring: A Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2025.

⁶ Sulla eterogeneità delle primavere arabe, e per una conseguente critica di tale espressione, L. ANDERSON, *Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences Between Tunisia, Egypt, and Libya*, in *Foreign Affairs*, 3, 2011, pp. 2-7.

⁷ Così M. OLIVETTI, *La Tunisia in stato di eccezione*, in *DPCE Online*, 3, 2021, pp. 3125-3135, p. 3126.

⁸ T. GROPPI, *L’identità costituzionale tunisina nella Costituzione del 2014*, in T. GROPPI, I. SPIGNO (cur.), *Tunisia. La primavera della Costituzione*, Carocci editore, Roma, 2015; S. M. TORELLI, *La transizione politica in Tunisia: opportunità e sfide*, in *Osservatorio di politica internazionale*, 54, 2015; L. EL HOUSSEI, *Il risveglio della democrazia: la Tunisia dall’indipendenza alla transizione*, Carocci editore, Roma, 2013. A conclusione del rapporto della *Commission des questions politiques et de la démocratie* intitolato *La transition politique en Tunisie*, si legge: «De tous les pays où le printemps arabe s’est levé, la Tunisie est le seul qui a réussi sa transition démocratique» (rapporto accessibile [qui](#)).

⁹ T. ABBIATE, *La partecipazione popolare ai processi costituenti. L’esperienza tunisina*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016.

significative garanzie democratiche e strumenti di difesa dei diritti¹⁰. Ciononostante, esso non è riuscito a portare a termine i mutamenti fondamentali necessari, in un Paese contraddistinto da un sistema politico instabile e frammentato, aggravato da un profondo malessere sociale ed economico¹¹.

Da un lato, infatti, il sistema semipresidenziale introdotto dalla Costituzione del 2014 non ha retto alla profonda crisi istituzionale esplosa a seguito delle elezioni presidenziali e legislative di settembre e ottobre 2019, che hanno decretato l'elezione di Kaïs Saïed come Capo di Stato e la conquista della maggioranza dei seggi per il partito islamista conservatore *Ennahdha*, nell'ambito di un Parlamento unicamerale comunque frammentato, nel quale la tensione tra laicismo e islamismo non è mai riuscita a ricomporsi. Il Governo non ha trovato il supporto della maggioranza parlamentare, mentre il Presidente della Repubblica non ha nascosto le tensioni tanto con l'altra testa dell'esecutivo quanto con il Presidente della *Assemblée des représentants du peuple*¹². Dall'altro lato, però, alla crisi politica va affiancata (soprattutto) quella socioeconomica, che aveva costituito il primo motore della rivoluzione dei gelsomini. La transizione non aveva infatti comportato sostanziali miglioramenti sotto questo profilo per i cittadini tunisini, suggerendo interessanti spunti di riflessione sulla forse eccessiva marginalità che i diritti sociali ed economici, e in particolare la loro concreta realizzazione, hanno avuto in tale processo. Il tutto, in un contesto aggravato dalla crisi pandemica e, ancor prima, dalla minaccia terroristica nel Paese. Pare dunque condivisibile la sintesi di Olivetti, secondo cui «la crisi costituzionale tunisina ha cause socio-economiche prima ancora che politiche (relative al ruolo delle forze politiche), morali (corruzione) e costituzionali (rapporti fra i poteri dello Stato)»¹³.

In tal senso, non deve essere ignorato il consenso raccolto da Saïed tra una buona parte del popolo tunisino, specialmente agli albori della sua ascesa al potere. Alla sua prima elezione presidenziale, dopo un primo turno assai combattuto, l'attuale Capo di Stato aveva raccolto alla seconda tornata di voti più del 70% delle preferenze, staccando nettamente gli altri candidati in corsa. Assai efficace in tal senso l'immagine di sé veicolata come figura estranea al gioco politico; un candidato indipendente ed esperto in materia giuridica – non si dimentichi, infatti, che Kaïs Saïed è un professore di diritto costituzionale e ha ricoperto anche il ruolo di segretario e di vicepresidente della *Association tunisienne de droit constitutionnel* –, apertamente impegnato a combattere la corruzione e le storture del sistema parlamentare e dei partiti che si erano create nel Paese, specialmente legate a *Ennahdha*. Saïed ha dunque correttamente letto il

¹⁰ T. GROPPi, *La Costituzione tunisina del 2014 nel quadro del "costituzionalismo globale"*, in DPCE, 1, 2015, ora anche in ID., *Menopaggio*, Bologna, il Mulino, 2020; G. WEICHSELBAUM, X. PHILIPPE, *Le processus constituant et la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014: un modèle à suivre?*, in *Maghreb-Machrek*, 1, 2015, pp. 49-60

¹¹ M. OLIVETTI, *La Tunisia in stato di eccezione*, cit., spec. p. 3127.

¹² N. MEKKI, *Constitutional impasse in Tunisia: the ugly side of "the most beautiful constitution in the world"*, in *ConstitutionNet*, marzo 2021, accessibile [qui](#).

¹³ M. OLIVETTI, *La Tunisia in stato di eccezione*, cit., p. 3127.

malcontento del popolo tunisino, deluso dalla rivoluzione sotto molteplici prospettive (economiche, sociali e politiche), incanalandolo in consenso elettorale¹⁴. Una volta salito al potere, il Presidente ha avviato un cammino di stampo autoritario che, com'è stato condivisibilmente scritto, «is different from what we would expect based on standard models of democratic backsliding: the Tunisian transition from representative democracy was swift, highly visible, and of questionable formal legality to say the least. By contrast, democratic backsliding is marked by a gradual, imperceptible, and formally legal erosion of democratic quality»¹⁵.

In un tale contesto precario, Kaïs Saïed ha deciso di attivare lo stato di eccezione di cui all'articolo 80 della Costituzione del 2014¹⁶; il Presidente si è dunque auto-conferito il potere di adottare misure eccezionali, anche in deroga alle norme costituzionali, ove necessarie a gestire un pericolo imminente che minacci le istituzioni, la sicurezza e l'indipendenza del Paese, oppure ostacoli il regolare funzionamento dei poteri pubblici¹⁷. Nessun organo ha peraltro potuto esercitare una qualche forma di controllo su tale scelta, considerato che ai sensi del menzionato art. 80 Cost. solamente la Corte costituzionale può intervenire per pronunciarsi sull'opportunità di mantenere lo stato di eccezione e che, dal 2014, questa non è mai stata istituita¹⁸.

¹⁴ Si veda l'interessante lettura di T. VIRGILI, *L'Hiver de l'État de droit en Tunisie*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2023, pp. 539-559.

¹⁵ Così K. KOEHLER, *Breakdown by disengagement: Tunisia's transition from representative democracy*, in *Political Research Exchange*, 1, 2023, pp. 1-21, p. 17. Sui recenti sviluppi tunisini, seppur con specifico – ma non esclusivo – riferimento al tema migratorio, sia permesso menzionare V. CARLINO, *La Tunisia, tra crisi interna e pressioni europee. Messa in discussione della presunta sicurezza di un Paese al crocevia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3, 2024, pp. 1-50.

¹⁶ Costituzione tunisina del 2014, art. 80: «*En cas de péril imminent menaçant l'intégrité nationale, la sécurité ou l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures qu'impose l'état d'exception, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le Président de la Cour constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple. Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant cette période, l'Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de session permanente. Dans cette situation, le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement. Trente jours après l'entrée en vigueur de ces mesures, et à tout moment par la suite, la Cour constitutionnelle peut être saisie, à la demande du Président de l'Assemblée des représentants du peuple ou de trente de ses membres, pour statuer sur le maintien de l'état d'exception. La Cour prononce sa décision en audience publique dans un délai n'excédant pas quinze jours. Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs. Le Président de la République adresse à ce sujet un message au peuple*».

¹⁷ S. KLIBI, *La constitution tunisienne du 25 juillet 2022. La Constitution de la dé-démocratisation*, in *Federalismi*, 18, 2023, sottolinea l'immobilismo del Presidente Saïed, evidenziando come egli abbia deliberatamente scelto di non utilizzare nessuno dei poteri che la Costituzione del 2014 conferisce al Presidente della Repubblica per risolvere lo stallo istituzionale.

¹⁸ Sulla mancata implementazione della Corte costituzionale in Tunisia e sul funzionamento della *Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi* (IPCCPL), un'istituzione provvisoria creata dalla Costituzione del 2014 per svolgere pro tempore le funzioni della Corte, in attesa della sua istituzione, S. HAMROUNI, M. TABELI, A. HOUSSEIN ABBASSI, *Tunisie*, in *Annuaire international de justice constitutionnelle*, 2018, pp. 973-989.

Con decreti presidenziali del 26 e 29 luglio 2021¹⁹, Saïed ha rispettivamente revocato il Capo del Governo Hichem Mechichi, lasciando la carica vacante e assumendo *de facto* la guida solitaria dell'esecutivo, e sospeso le attività del Parlamento; sospensione poi estesa con successivo decreto datato 22 settembre dello stesso anno²⁰, che ha altresì abrogato la Costituzione del 2014, mantenendo validi solo il Preambolo, i primi due Capitoli e le disposizioni non in conflitto con il decreto stesso. Contestualmente, è stato affidato al Capo di Stato il compito di redigere un nuovo progetto di Costituzione²¹. In forte contrapposizione col processo costituente alla base del testo del 2014, la stesura della nuova Carta è stata tutt'altro che partecipata²². Affidata in prima battuta a una *Instance nationale consultative pour une nouvelle République*, composta da membri nominati da Saïed stesso a sua discrezione, il testo redatto è stato sostanzialmente e radicalmente emendato a colpi di decreti presidenziali, immediatamente prima di essere reso noto nella sua versione finale ai cittadini tunisini il 30 giugno 2022, meno di un mese prima della loro chiamata alle urne per esprimersi sulla sua approvazione²³. Il 25 luglio 2022, la nuova Costituzione tunisina è stata approvata con il 94,6% di voti favorevoli, seppur in un contesto di affluenza assai flebile (30% degli aventi diritto).

La Costituzione tunisina del 2022 rompe con quella del 2014, disegnando un sistema iper-presidenziale²⁴ dove il Capo di Stato guida da solo l'esecutivo, affiancato da un Governo che «vigila sull'implementazione della politica generale dello Stato, conformemente alle scelte definite dal Presidente della Repubblica» (Cost. 2022, art. 111); inoltre, «il Governo è responsabile della sua gestione dinanzi al Presidente della Repubblica» (Cost. 2022, art. 112)²⁵. Il Parlamento, «individuato come la fonte di ogni male della Tunisia post-2011»²⁶, risulta fortemente indebolito, nonostante la sua nuova configurazione bicamerale: il Presidente può sottoporre a referendum un progetto di legge senza passare prima dal Parlamento (Cost. 2022, art. 97) e viene introdotta la possibilità di rimuovere dall'incarico i deputati (Cost. 2022, art. 61, c.

¹⁹ *Décret présidentiel n. 2021-69 du 26 juillet 2021, portant cessation de fonctions du Chef du Gouvernement et de membres du Gouvernement; Décret présidentiel n. 2021-80 du 29 juillet 2021, relatif à la suspension des compétences de l'Assemblée des représentants du peuple.*

²⁰ *Décret Présidentiel n. 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles.*

²¹ Su questa fase "transitoria", F. BIAGI, *Tunisi: la primavera araba sfiorisce in stato d'eccezione*, in *Quaderni Costituzionali*, 4, 2021, pp. 960-963; G. SPANÒ, *"Le Président qu'on aime!"*: brevi riflessioni sulla congiuntura tunisina, tra acclamazioni popolari e implicazioni costituzionali, in *Blog di Diritti Comparati*, ottobre 2021.

²² In argomento si veda S. KLIBI, *La constitution tunisienne du 25 juillet 2022*, cit., spec. pp. 6-9.

²³ Con *Décret-loi n. 2022-32 du 25 mai 2022, portant dispositions dérogatoires pour le référendum du 25 juillet 2022*, il Presidente aveva modificato la legge organica del 2014 relativa a elezioni e referendum, che prescriveva l'obbligo di pubblicare il testo oggetto del referendum il giorno dell'indizione dello stesso.

²⁴ F. BIAGI, *Tunisia: la Costituzione di Kaïs Saïed*, in *Blog di Diritti Comparati*, 28 luglio 2022.

²⁵ La Costituzione tunisina del 2022 è consultabile [online](#). Tutte le traduzioni di atti normativi in italiano fornite in questo scritto sono a opera dell'Autrice e dunque non ufficiali.

²⁶ Così A. SAAD JALDI, Y. AKRIMI, *La Tunisie sous la IIIème République*, in *Policy Center for the New South, Research Paper*, 6, 2023, p. 6.

2), per i quali peraltro non è prevista l'immunità parlamentare per i reati, tra gli altri, di ingiuria e diffamazione (Cost. 2022, art. 65).

Tutto ciò non sembra casuale, apparendo in qualche modo collegato all'uso spregiudicato che il Presidente sta facendo della normativa penale in vigore, per mettere a tacere oppositori politici, giornalisti, esponenti della società civile e, in generale, cittadini le cui azioni risultano poco gradite. Aumentano in maniera preoccupante gli arresti registrati in Tunisia, dove il terrore sembra essere divenuto uno strumento ordinario di governo. Numerose misure privative della libertà personale vengono inflitte senza nemmeno mettere al corrente i destinatari dei capi di imputazione a loro carico. Sempre più frequentemente, i cittadini vengono arrestati dall'autorità di pubblica sicurezza sulla base di accuse formulate in termini generici, sempre più spesso facendo leva sul recente decreto n. 54/2022²⁷, emanato da Saïed col proclamato scopo di contrastare la cybercriminalità, e che sta invece costituendo la base normativa per legittimare gli arresti degli oppositori²⁸. Numerosi gli arresti in applicazione di una disposizione assai vaga secondo cui è punibile «chiunque utilizzi coscientemente dei sistemi e delle reti informatiche e di comunicazione per produrre, divulgare, diffondere, o inviare, o redigere notizie false, dati falsi, voci, documenti falsi o falsificati o falsamente attribuiti ad altri, al fine di ledere i diritti altrui o arrecare danno alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, o di seminare il terrore tra la popolazione. Sono punibili con le stesse pene previste nel primo comma tutte le persone che utilizzano sistemi informatici per pubblicare o diffondere notizie o documenti falsi o contraffatti, o informazioni contenenti dati personali, o attribuzione di dati infondati con lo scopo di diffamare altri, danneggiare la loro reputazione, arrecare loro danno finanziario o morale, incitare ad aggressioni contro di loro o incitare all'odio» (*Décret-loi* n. 2022-54, art. 24). Peraltro, le pene previste sono raddoppiate se la persona offesa è un pubblico ufficiale o assimilato.

Quanto esposto avviene con l'avallo del potere giudiziario, la cui indipendenza è oramai del tutto compromessa. Il Consiglio Superiore della Magistratura previsto dalla Costituzione del 2014 è stato abolito da quella del 2022, che ha previsto in sostituzione tre Consigli Superiori settoriali (rispettivamente per la magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria) incaricati di proporre i giudici, poi nominati con decreto dal Presidente della Repubblica (Cost. 2022, art. 120). Giudici che, secondo quanto disposto dal decreto n. 35/2022, possono essere sempre revocati dal Presidente della Repubblica ove vengano ravvisati dei comportamenti tali da compromettere la reputazione del potere giudiziario, la sua indipendenza e il suo funzionamento (art. 1 del decreto)²⁹. Il secondo (e ultimo) articolo del decreto ne

²⁷ *Décret-loi* n. 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication, accessibile [qui](#).

²⁸ A. SAAD JALDI, Y. AKRIMI, *La Tunisie sous la IIIème République*, cit., pp. 9-10.

²⁹ *Décret-loi* n. 2022-35 du 1er juin 2022, complétant le décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature, art. 1: «Il est ajouté à l'article 20 du décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil

ha previsto l'immediata entrata in vigore; il giorno stesso, il Capo di Stato ha disposto la revoca di 57 magistrati tunisini, variamente accusati di corruzione finanziaria, corruzione morale, intralcio alle indagini relative a casi di terrorismo³⁰.

Una certa indipendenza e un certo attivismo potevano essere ravvisati fino a poco fa nella magistratura amministrativa, che in più di un'occasione ha dato prova di resistenza. È in tal senso necessario menzionare il caso delle elezioni presidenziali celebrate nell'ottobre 2024, che hanno visto vincitore Kaïs Saïed per un secondo mandato. Un risultato alquanto prevedibile, tanto più che nella lista definitiva dei candidati ammessi alla competizione elettorale pubblicata il 2 settembre 2024 dall'ISIE – Istanza Superiore Indipendente per le elezioni, anch'essa ormai del tutto assoggettata al potere presidenziale, composta com'è solamente di membri "leali" – non vi erano che tre candidati dei diciassette che avevano presentato la loro candidatura (peraltro, uno dei due concorrenti è stato arrestato il giorno stesso della pubblicazione di tale lista). Allo scadere dell'agosto dello stesso anno, il Tribunale amministrativo di Tunisi aveva intimato all'ISIE di riammettere alla competizione elettorale tre candidati precedentemente esclusi³¹, ma quest'ultima aveva rifiutato di eseguire la sentenza. Non particolarmente sorprendente, allora, il fatto che il 27 settembre – a otto giorni dal voto – il Parlamento tunisino ha approvato una legge di modifica della normativa organica sulle elezioni, con la quale la giurisdizione in materia elettorale è stata traslata dal giudice amministrativo a quello ordinario³². Nel frattempo, comunque, la realtà dei fatti è ormai diversa, considerato che neppure i giudici amministrativi sono più in grado di resistere al "populismo autoritario" di Saïed³³.

Domenica 6 ottobre 2024, si sono recati alle urne il 28% circa degli aventi diritto. Kaïs Saïed è stato eletto Presidente della Repubblica tunisina per un secondo mandato, con una maggioranza schiacciante del 90,69%; tradotto in voti, si tratta però "solamente" di 2.438.954 preferenze. L'affluenza è ai minimi storici dalla Rivoluzione dei gelsomini, in un Paese piegato dalla crisi economica e sociale, in cui votare per un risultato già noto appare pressoché superfluo.

supérieur provisoire de la magistrature les dispositions suivantes: Le Président de la République peut, en cas d'urgence, ou d'atteinte à la sécurité publique ou à l'intérêt supérieur du pays, et sur rapport motivé des autorités compétentes, prendre un décret Présidentiel prononçant la révocation de tout magistrat en raison d'un fait qui lui est imputé et qui est de nature à compromettre la réputation du pouvoir judiciaire, son indépendance ou son bon fonctionnement. L'action publique est mise en mouvement contre tout magistrat révoqué au sens du présent article. Le décret Présidentiel relatif à la révocation d'un magistrat, n'est susceptible de recours qu'après le prononcé d'un jugement pénal irrévocable concernant les faits qui lui sont imputés.

³⁰ <https://www.hrw.org/fr/news/2022/06/10/tunisie-les-revocations-arbitraires-de-magistrats-un-coup-durcontre-lindependance>.

³¹ Decisioni nn. 24003579 del 27 agosto 2024, 24003591 del 29 agosto 2024 et 24003592 del 30 agosto 2024.

³² *Loi organique n. 2024-45 du 28 septembre 2024 portant modifications de la loi organique n. 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums.*

³³ H. NAFTI, *Tunisie: vers un populisme autoritaire?*, Riveneuve, Parigi, 2022.

Evidentemente, la Tunisia ha fatto un lungo e veloce salto indietro, spazzando via le importanti – seppur insufficienti e a tratti problematiche – conquiste della rivoluzione. Come prima, con Ben Ali, un iperpresidenzialismo che di fatto svuota di contenuto le forme democratiche presenti nel Paese; più di prima, il Paese è in balia di un regime senza confini definiti, dove il potere è esercitato in maniera del tutto arbitraria e senza troppe possibilità di prevederne le mosse.

3. La Corte africana e lo Stato tunisino

È alla luce di tale contesto che deve dunque guardarsi alla decisione di revocare l'accesso diretto per individui e ONG alla Corte africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli; come a un ulteriore tassello nel mosaico autoritario che Kaïs Saïed sta – velocemente – componendo³⁴.

Nel maggio 2014 il Governo nazionale aveva firmato la dichiarazione di accettazione della competenza del giudice regionale a conoscere dei ricorsi presentati in via principale, poi depositata nel febbraio 2016. In pieno slancio democratico, dunque, la Tunisia aveva cercato di garantire un'altra via per tutelare i diritti umani nel Paese, che nel solco del delicato momento di transizione non era ancora riuscito a dotarsi di una Corte costituzionale, nonostante la previsione della sua creazione nella Carta fondamentale del 2014. Una scelta coerente con l'impegno allora dimostrato dal Paese nordafricano per un consolidamento democratico reale, contraddistinto da una tutela concreta ed effettiva dei diritti; così com'è coerente la recente scelta di fare marcia indietro.

Del resto, la Corte africana si è mostrata una valida alleata per la giovane democrazia tunisina. Secondo le statistiche ufficiali disponibili sul sito della Corte in merito ai casi che le sono sottoposti, la Tunisia è il quinto Stato maggiormente coinvolto nel contenzioso regionale; la riguardano il 7% degli affari totali conosciuti dal giudice di Arusha, tra i casi decisi e quelli pendenti³⁵. Al momento in cui si scrive, la Corte africana ha ricevuto 25 ricorsi contro lo Stato tunisino; tutti tranne due sono stati introdotti tramite l'accesso diretto individuale, a riprova di quanto tale via sia indubbiamente la più efficace per deferire le questioni interne verso la dimensione internazionale di tutela dei diritti.

Ma c'è di più. Il 70% delle questioni sollevate dinanzi al giudice di Arusha sono cronologicamente successive al luglio 2021, quando il Presidente Saïed ha iniziato a cambiare le regole del gioco a suon di decreti. Inoltre, non è irrilevante lo spostamento del merito delle questioni, che da “individuali” sono divenute “sistemiche”. In altri termini, è possibile osservare negli ultimi quattro anni una inversione di tendenza, tale per cui i ricorrenti si rivolgono alla Corte africana lamentando sì la violazione presunta di una loro posizione giuridica da parte dello Stato, ma come parte di un più ampio e grave disegno politico

³⁴ Sia concesso il rinvio a V. CARLINO, *Un altro tassello nel mosaico autoritario tunisino: il rapporto con la Corte Africana dei diritti dell'Uomo e dei Popoli*, in [Blog di Diritti Comparati](#), 27 maggio 2025.

³⁵ Statistiche accessibili [qui](#).

illegittimo. E il giudice, da parte sua, non si è tirato indietro, rendendo alcune decisioni nient'affatto prudenti ma, al contrario, di ferma ed esplicita condanna all'operato presidenziale.

3.1. L'affaire Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim Belghuith

Tale meccanismo è stato inaugurato col ricorso presentato nell'ottobre 2021 dall'avvocato tunisino Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim Belghuith, che ha contestato dinanzi ai giudici regionali i decreti presidenziali emanati da Saïed nel 2021 sulla base dello stato d'eccezione precedentemente proclamato nel luglio 2021, per violazione del principio di autodeterminazione dei popoli, del diritto di partecipare liberamente agli affari pubblici del Paese e del diritto di accesso alla giustizia, così come cristallizzati nella Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (d'ora in avanti, Carta Africana), nella Carta africana per la democrazia, le elezioni e il buon governo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e nella Dichiarazione universale dei diritti umani.

È appena il caso di ricordare, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 3, par. 1, del Protocollo, la giurisdizione della Corte si estende a tutti i casi e le controversie che riguardano l'interpretazione e l'applicazione della Carta Africana, del Protocollo stesso e, si noti bene, di qualsiasi altro strumento rilevante sui diritti umani ratificato dagli Stati interessati³⁶.

L'avvocato tunisino sosteneva dunque che le azioni di Saïed intraprese sotto lo stato d'eccezione minassero gravemente i principi fondamentali della democrazia, della partecipazione politica, dell'autodeterminazione dei popoli e delle garanzie dello stato di diritto in Tunisia, in contrasto con gli strumenti internazionali ratificati e dunque vincolanti per il Paese³⁷. Sulla base di ciò, egli chiedeva alla Corte «*d'ordonner des mesures provisoires afin d'amener l'État défendeur à mettre fin aux mesures dites exceptionnelles, à renouer avec la démocratie constitutionnelle et à respecter les dispositions de la Constitution*»³⁸.

Il giudice di Arusha non si è tirato indietro ma, al contrario, ha colto l'occasione per condannare l'operato di Kaïs Saïed e, dunque, lo Stato tunisino³⁹. Gli snodi cruciali della decisione possono essere raggruppati attorno a due questioni principali.

Per quanto concerne la violazione del diritto di accesso al giudice, la Corte africana ha sottolineato come l'assenza di una Corte costituzionale nel Paese implicasse un vuoto di tutela, non essendovi alcun altro

³⁶ L'art. 3 del Protocollo afferma : «1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États parties concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour a compétence, la Cour décide».

³⁷ Può essere opportuno sottolineare che la Corte Africana ha ritenuto non sussistente la sua competenza a decidere in relazione alla Carta Africana per la democrazia, le elezioni e il buon governo, in quanto mai ratificata dalla Tunisia.

³⁸ La decisione è consultabile online sul [sito ufficiale della Corte Africana](#).

³⁹ Si veda anche T. ABBIATE, *C'è un giudice ad Arusha: il tentativo della Corte africana di ristabilire la democrazia costituzionale tunisina*, in [Blog di Diritti comparati](#), 12 ottobre 2022.

giudice competente a pronunciarsi sul contenzioso relativo ai poteri del Presidente. Come già ricordato, in effetti, secondo l'art. 80 della Costituzione tunisina del 2014, solamente il giudice costituzionale poteva pronunciarsi sulla persistenza dell'eccezionalità della situazione e sulla conseguente opportunità di mantenere lo stato d'eccezione, se adita dal Presidente o da 30 membri della Camera. Il giudice regionale ha dunque ravvisato un vuoto di tutela giurisdizionale, tale per cui il ricorrente era impossibilitato ad avviare un'azione per contestare la costituzionalità dei decreti presidenziali⁴⁰. Conseguentemente, *«la Cour estime que l'État défendeur a violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, garanti par l'article 7(1)(a) de la Charte, lu conjointement avec l'article 26 de la Charte»* (il riferimento è alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli)⁴¹.

Con riguardo al diritto di autodeterminazione dei popoli e del diritto di partecipare agli affari pubblici, la Corte africana ha eluso il primo tema – pur riconoscendone l'importanza – per concentrarsi sul secondo. Essa ha anzitutto evidenziato *«que les mesures d'exception prises par l'État défendeur ont été mises en œuvre dans le cadre de décrets présidentiels pris par un président démocratiquement élu en raison de certaines situations»*, e che *«Ces décrets ont été pris conformément à l'article 80 de la Constitution de l'État défendeur (2014)»*, affermando come la previsione costituzionale dello stato di eccezione sia in teoria perfettamente legittima e volta a fornire uno strumento di tutela della sicurezza collettiva e dell'interesse comune, in attuazione dell'art. 27 della Carta Africana⁴². Tuttavia, secondo la Corte, mancavano nel caso di specie i presupposti per poter attivare tale stato di eccezione, tanto sostanziali – la presenza di un pericolo imminente che minacciasse le istituzioni nazionali, la sicurezza o l'indipendenza del Paese – quanto procedurali – poiché non esistendo una Corte costituzionale non era possibile informare il presidente di questa prima dell'emanazione delle misure, come richiesto dall'art. 80 Cost. 2014. È stato dunque nettamente affermato come i decreti presidenziali siano stati sproporzionati rispetto alla situazione da gestire, ostacolando altresì il funzionamento delle altre istituzioni, tra cui il Parlamento eletto. *«La Cour en conclut que l'État défendeur*

⁴⁰ Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Caso *Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim Belguith c. République tunisienne*, richiesta n. 017/2021, sentenza del 22 settembre 2022, par. 100 e 101: *«Or, au moment du dépôt de la présente Requête devant la Cour de céans, la Cour constitutionnelle n'était pas encore opérationnelle. La Cour relève qu'il n'existait pas non plus, dans l'État défendeur, d'autre juridiction ou autorité susceptible de statuer sur les litiges constitutionnels relatifs aux compétences du Président. L'absence de la Cour constitutionnelle a donc créé un vide dans le système judiciaire de l'État défendeur en ce qui concerne le règlement des différends constitutionnels, en particulier ceux mettant en cause la constitutionnalité des décrets pris par le Président. En conséquence, il est évident qu'en l'espèce le Requérant n'a pas été en mesure de contester la constitutionnalité des décrets présidentiels. Cette situation l'a en fait laissé sans voie de recours légale pour faire valoir ses griefs et l'a ainsi privé du droit à ce que sa cause soit entendue»*.

⁴¹ *Ivi*, par. 102. Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, art. 7, par. 1, lett. a): *«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur; [...]»*; art. 26: *«Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte»*.

⁴² Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, art. 27: *«1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale. 2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun»*.

aurait dû envisager d'autres mesures moins restrictives pour traiter ledit différend avant de prendre des mesures aussi drastiques que la suspension des pouvoirs du Parlement et la limitation de l'immunité de ses membres qui ont été librement élus par les citoyens dans l'exercice de leur droit de participer à la direction des affaires publiques de leur pays. Le fait que l'État défendeur n'ait pas agi de la sorte a rendu les mesures adoptées non seulement disproportionnées par rapport à leurs motifs déclarés, mais aussi par rapport aux lois de l'État défendeur lui-même»⁴³.

Con decisione del 22 settembre 2022, la Corte di Arusha ha dunque ordinato alla Tunisia di abrogare i decreti presidenziali oggetto del ricorso e di ristabilire l'ordine democratico e costituzionale, nonché di implementare l'istituzione della Corte costituzionale e abolire ogni ostacolo giuridico e politico che a tale obiettivo si frapponga, entro due anni dalla pubblicazione della sentenza.

In maniera poco sorprendente, alcun seguito è stato dato alla decisione da parte dello Stato tunisino.

3.2. L'affaire Samia Zorgati

Nell'aprile 2021, la Corte africana è stata adita in via diretta dalla cittadina tunisina Samia Zorgati, che contestava la regolarità dell'avvenuta abrogazione della Costituzione del 1959 tramite decreto-legge del 23 marzo 2011 e la conseguente adozione della Costituzione del 27 gennaio 2014 senza un previo referendum popolare. La Corte africana – pur non ravvisando nel caso di specie alcuna violazione del diritto di autodeterminazione dei popoli di cui all'art. 20 della Carta Africana, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – ha colto l'occasione per soffermarsi sulla eccepita violazione dell'obbligo di garantire l'indipendenza del potere giudiziario, giungendo a condannare la Tunisia per violazione dell'art. 26⁴⁴.

In particolare, citando la sua giurisprudenza, il consesso ha riaffermato come *«la garantie de l'indépendance des juridictions prévue à l'article 26 de la Charte impose aux États, non seulement le devoir de consacrer cette indépendance dans leur législation, mais également l'obligation de s'abstenir de toute immixtion dans le fonctionnement des juridictions ainsi que dans le déroulement des instances et ce, à tous les niveaux de la procédure judiciaire. Il y va de la crédibilité de la magistrature qui ne doit pas être érodée par la perception qu'elle est influencée par des pressions ou des acteurs extérieurs»*⁴⁵.

Così, il già menzionato decreto presidenziale n. 11/2022 di abolizione del Consiglio Superiore della Magistratura e il nuovo quadro normativo in materia disegnato da Saïed (*supra*, par. 2) sono stati ritenuti essere in violazione del principio di indipendenza dei giudici sancito nella Carta Africana, consentendo al

⁴³ Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, richiesta n. 017/2021, cit., par. 118.

⁴⁴ Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, art. 26: «Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte».

⁴⁵ Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Caso *Samia Zorgati c. République tunisienne*, richiesta n. 016/2021, sentenza del 13 novembre 2024, par. 83.

Capo di Stato una ingiustificata ingerenza e finanche la facoltà di rimuovere i magistrati dal proprio ufficio. In maniera significativa, la decisione riporta anche in nota che *«Le 1er juin 2022, le Président va révoquer 57 juges par ordonnance présidentielle»*⁴⁶. Per questi motivi, *«L'intervention du Chef de l'État dans la promotion, la discipline et la révocation des juges constitue une ingérence dans le pouvoir judiciaire et brise son autonomie. De ce qui précède, la Cour considère que l'État défendeur a violé l'indépendance du pouvoir judiciaire, garantie par l'article 26 de la Charte»*⁴⁷.

Inoltre, la decisione ha costituito l'occasione per condannare la Tunisia anche in riferimento alla violazione del principio di separazione dei poteri. Secondo i giudici, i decreti presidenziali emanati tra il 2021 e il 2022 di sospensione e poi di scioglimento del Parlamento (i cui membri si sono visti improvvisamente privati dell'immunità), con conseguente assunzione di ampi poteri legislativi da parte di Saïed stesso ancora tramite lo strumento normativo della decretazione, minano un corretto bilanciamento dei poteri dello Stato, innescando una pericolosa concentrazione di questi nelle mani di un solo soggetto. Particolarmente incalzante il passaggio nel quale la Corte africana sottolinea l'eccessiva estensione del lasso temporale intercorso tra la sospensione dell'Assemblea elettiva e l'indizione di nuove elezioni (un anno e cinque mesi), necessarie in caso di blocco del sistema di governo semipresidenziale. *«La Cour considère qu'une si longue période observée avant l'organisation des élections législatives témoigne de la volonté réelle de l'exécutif d'exercer les fonctions législatives. La Cour estime que toutes les mesures prises par le pouvoir exécutif pour suspendre, proroger la suspension puis dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple ont dépourvu celle-ci de toutes ses prérogatives et constituent une ingérence dans les domaines de fonctions du pouvoir législatif»*⁴⁸.

Per le ragioni di cui sopra, la Corte africana, con decisione del 13 novembre 2024, ha ordinato allo Stato tunisino di ripristinare il Consiglio Superiore della Magistratura entro sei mesi dalla notifica della sentenza, nonché di presentare con la medesima scadenza un rapporto sull'attuazione delle misure ordinate, da redigere ogni sei mesi fino a quando la Corte non riterrà che la sentenza sia stata pienamente attuata. Anche in questo caso, le indicazioni del giudice regionale sono state del tutto ignorate.

3.3. L'affaire Moadh Kheriji Ghannouchi et autres

Nel maggio 2023, i cittadini tunisini Moadh Kheriji Ghannouchi, Saida Akremi, Elyes Chaouachi, Seifeddine Ferjani e Seifeddine Bouzayene hanno presentato il ricorso alla Corte africana a nome dei loro familiari Rached Ghannouchi, Nouredine Bhiri, Ghazi Chaouachi e Said Ferjani, arrestati nel 2022 e dunque in condizione di detenzione, e di Ridha Bouzayene, deceduto a seguito delle manifestazioni svoltesi a Tunisi il 14 gennaio 2022 per protestare contro il Presidente Saïed, lamentando la violazione da

⁴⁶ *Ivi*, nota n. 25.

⁴⁷ *Ivi*, parr. 89-90.

⁴⁸ *Ivi*, par. 104.

parte dello Stato degli articoli 1 (obbligo degli Stati di riconoscere e garantire i diritti previsti nella Carta), 2 (principio di non discriminazione), 4 (diritto alla vita e all'integrità fisica), 5 (principio di dignità e divieto di tortura), 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 7 (diritto a un giusto processo), 9 (libertà di espressione e di opinione), 10 (libertà di associazione), 11 (libertà di riunione), 13 (diritto di ogni cittadino di partecipare liberamente alla direzione degli affari pubblici del proprio Paese), 16 (diritto alla salute) e 26 (indipendenza della magistratura) della Carta Africana⁴⁹. Secondo i ricorrenti, la democrazia tunisina sarebbe stata profondamente minata dall'ascesa al potere di Saïed, a partire dai più volte menzionati decreti presidenziali emessi tra luglio e ottobre 2021. Veniva evidenziato in particolare come la neutralizzazione del Parlamento, la modifica della normativa relativa all'organo elettorale indipendente e la sua conseguente "cattura" da parte del potere politico, la nuova Costituzione del 2022, la persistente assenza di una Corte costituzionale e l'ingerenza della politica nella magistratura, minino un ampio spettro di diritti fondamentali, sia civili e politici che economici e sociali.

Con specifico riferimento ai loro parenti, i ricorrenti chiedevano che venisse riconosciuta la responsabilità dello Stato relativamente all'illegittimità delle misure privative della libertà personale a loro indirizzate, ritenute meramente politiche e volte a punire esponenti dell'opposizione, impedendo di partecipare alla competizione elettorale in vista delle presidenziali del 2024 (alle quali, infatti, non hanno potuto prendere parte). Chaouachi rischierebbe la pena di morte, pena edittale massima prevista per i reati di attentato alla sicurezza dello Stato e diffusione di fake news dei quali è accusato. Tutti i detenuti, secondo il ricorso, subirebbero gravi lesioni dei loro diritti fondamentali in costanza del periodo di reclusione, specialmente in relazione alle loro precarie condizioni di salute. Con particolare riferimento a Bouzayene, veniva lamentata l'assenza di un'indagine indipendente sulla sua morte.

Si attende la sentenza di merito, che potrebbe costituire una perfetta occasione per ribadire le preoccupazioni della Corte africana sulla situazione tunisina, e aggiornarle.

Nel frattempo, però, vale la pena menzionare l'ordinanza del 28 agosto 2023⁵⁰, con la quale i giudici di Arusha hanno emesso d'urgenza delle misure provvisorie volte a ordinare l'accesso al personale medico e legale richiesto dai soggetti detenuti, nonché a più precise informazioni circa i motivi che giustificano le misure privative della libertà personale. *«Comme indiqué dans la Requête, il est évident que les arrestations et la détention des proches des premier au quatrième Requérants n'ont pas été effectuées conformément aux obligations internationales de l'État défendeur en matière de droits de l'homme. Compte tenu de l'importance de la liberté de la personne, de la vulnérabilité de nombreux détenus et de l'incapacité ou du manque de volonté de l'État défendeur à garantir leur bien-*

⁴⁹ Nonché delle disposizioni corrispondenti di cui al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

⁵⁰ Su cui E. CASTRO, *Le misure cautelari nella recente giurisprudenza della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, in *Federalismi.it, Focus Africa*, 31, 2024.

*être et leur dignité pendant leur détention tel que démontré dans le cas de M. Ferjani, il est urgent que les détenus soient remis en liberté, dans les conditions que l'État défendeur considère, avec l'approbation de la Cour, comme étant nécessaires et proportionnées. Il s'agit d'une question extrêmement grave compte tenu de l'importance des obligations qui n'ont pas été respectées et de la vulnérabilité des détenus, notamment M. Ghannouchi et M. Ferjanis*⁵¹.

4. Tagliare i ponti con la Corte africana come strategia di fuga da un potenziale controllo (e sanzione) sull'operato degli esecutivi nazionali

L'attivismo della Corte africana ha dunque rappresentato un evidente motivo di disturbo per la Tunisia; desiderosa di riaffermare la propria sovranità – e la conseguente richiesta di non ingerenza nei suoi affari interni – questa si è aggiunta alla lista di Stati che, negli ultimi anni, stanno ritirando la dichiarazione ex art. 34.6 del Protocollo.

Già, lo si accennava, sono solamente dodici i Paesi ad aver nel tempo sottoscritto la dichiarazione di accesso diretto, sui trentaquattro che hanno ratificato il Protocollo. Si tratta, in ordine cronologico di firma della dichiarazione, di: Burkina Faso (1998), Malawi (2008), Mali (2010), Tanzania (2010), Ghana (2011), Ruanda (2013), Costa d'Avorio (2013), Benin (2014), Tunisia (2017), Gambia (2020), Niger (2021), Guinea Bissau (2021). Al momento in cui si scrive, nel giugno 2025, l'accesso diretto è possibile soltanto in sette Stati.

Seppur guidati da motivazioni non sempre perfettamente coincidenti, i recessi di Ruanda, Tanzania, Benin, Costa d'Avorio e Tunisia sembrano in fondo legati da un unico filo rosso: la volontà di eliminare una via di *accountability* sull'operato degli esecutivi nazionali a disposizione di cittadini, oppositori politici e ONG, garantendosi così agli Stati la libertà di agire – anche arbitrariamente – senza per questo incorrere in un contenzioso regionale e, conseguentemente, in condanne e sanzioni emesse dal giudice di Arusha.

4.1. Ruanda

Il primo dei cinque Stati a ritirare la dichiarazione è stato il Ruanda, che nel febbraio 2016 (dopo soli tre anni dalla sua sottoscrizione) ha notificato alla Commissione e alla Corte africana la sua decisione, pochi giorni prima dell'udienza fissata dinanzi a quest'ultima per il caso *Ingabire Victoire Umuhōza*⁵², leader del partito di opposizione *Unifed Democratic Forces* (UDF) dal 2006 al 2019. Dopo essere stata condannata nel suo Paese per aver negato e minimizzato il genocidio ruandese del 1994 (in ultimo grado, la Corte Suprema la aveva condannata a 15 anni di reclusione), Umuhōza si era rivolta al giudice regionale,

⁵¹ Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Caso *Moadh Kheriji Ghannouchi et autres c. République tunisienne*, richiesta n. 04/2023, ordinanza (misure provvisorie) del 28 agosto 2023, par. 27.

⁵² Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Caso *Ingabire Victoire Umuhōza c. République du Rwanda*, richiesta n. 03/2014.

lamentando una violazione del diritto a un giusto processo (art. 7 Carta Africana) e della libertà di espressione (art. 9.2 Carta Africana). La dichiarazione di recesso ruandese menziona esplicitamente il caso in questione, motivando la decisione sulla base del fatto che *«the Republic of Rwanda, in making the 22nd January 2013 Declaration never envisaged that the kind of person described above would ever seek and be granted a platform on the basis of the said Declaration»*⁵³. Sembra comunque da condividere l'osservazione avanzata in dottrina secondo cui *«a contributing factor to Rwanda's withdrawal may (rather) have been that the government did not foresee the submission of six cases against it, within a relatively short period, all dealing with politically sensitive matters, submitted by political opponents of the current government»*⁵⁴.

Il breve esperimento ruandese ha fatto emergere per primo il malcontento che facilmente può diffondersi negli Stati quando questi si rendano conto dell'impatto che l'accesso diretto di individui e ONG alla Corte africana può avere, specialmente in termini di asserite compressione della sovranità e interferenza negli affari interni.

Dall'altro lato, ha altresì permesso al giudice regionale di chiarire i confini del recesso ex art. 34, par. 6 del Protocollo. In effetti, il caso Umuhoza ha fatto sorgere numerosi interrogativi circa l'opportunità per la Corte africana di decidere un caso pendente sollevato tramite accesso diretto, anche in costanza di dichiarazione di recesso⁵⁵. La sentenza del giugno 2016, dopo aver rassicurato circa la facoltà degli Stati contraenti di recedere unilateralmente dall'accesso diretto, ha altresì specificato come tale discrezionalità non sia comunque assoluta. *«Ceci est d'autant plus vrai en ce qui concerne les actes créant des droits au profit des tiers et dont la jouissance requiert une sécurité juridique»*⁵⁶. Il recesso è dunque sempre possibile, ma a determinate condizioni. È in particolare necessario un periodo di preavviso prima che questo inizi a dispiegare i suoi effetti, *«pour assurer la sécurité juridique et empêcher une suspension soudaine de droits ayant inévitablement des conséquences sur les tiers que sont, en l'espèce les individus et les ONG qui sont titulaires de ces droits»*⁵⁷.

A partire dalla sentenza relativa al caso Umuhoza, dunque, è ormai chiarito che l'eventuale recesso degli Stati rispetto alla possibilità di accesso diretto per individui e ONG ha validità a partire da un anno dalla sua notifica; in questo lasso di tempo, la Corte africana può ancora essere adita ai sensi dell'art. 34.6

⁵³ La dichiarazione di recesso è accessibile al link <https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2020/10/Withdrawal-Rwanda.pdf>

⁵⁴ F. VIJJOEN, *Understanding and Overcoming Challenges in Accessing the African Court on Human and Peoples' Rights*, cit., p. 66.

⁵⁵ Cfr. O. WINDRIDGE, *Assessing Rvexit: the impact and implications of Rwanda's withdrawal of its article 34(6) declaration before the African Court on Human and Peoples' Rights*, in *African Human Rights Yearbook*, 2, 2018, pp. 243-258; D. PAVOT, *Le retrait de la déclaration du Rwanda permettant aux individus et ONG de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples*, in *Revue québécoise de droit international*, 2, 2017, pp. 221-237; S.H. ADJOLOHOUN, *A crisis of design and judicial practice? Curbing state disengagement from the African Court on Human and Peoples' Rights*, in *African Human Rights Law Journal*, 20, 2020, pp. 1-40, spec. pp. 6-7.

⁵⁶ Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Caso *Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda*, richiesta n. 03/2014, sentenza sulla competenza del 3 giugno 2016, par. 60.

⁵⁷ *Ivi*, par. 62.

Protocollo, oltre che perfettamente legittimata a risolvere i casi a essa sottoposti in costanza di validità della dichiarazione, anche oltre i dodici mesi.

4.2. Tanzania

La scelta ruandese è stata seguita dalla Tanzania, che nel novembre 2019 ha informato di voler recedere dalla dichiarazione ex art. 34(6) Protocollo, poiché questa sarebbe stata implementata «*contrary to the reservations submitted by the United Republic of Tanzania when making the declaration*»⁵⁸. Nel marzo 2010, infatti, il Paese aveva accettato la possibilità per individui e ONG di rivolgersi alla Corte, ma solamente «*once all domestic legal remedies have been exhausted and in adherence with the Constitution*»⁵⁹. In una dichiarazione resa nel gennaio 2021 dall'allora Procuratore generale tanzaniano Adelardus Kilangi, egli aveva sostenuto: «*Tanzanians have been rushing to file petitions with the court even if their claims have already been heard and dismissed by all judicial levels within the country from primary, district, regional and the High Court, right up to the apex Court of Appeal [...] sometimes they just skip the whole process and go straight to the African Court. All of this tends to ignore Tanzania's own judicial process which constitutionally is not legal. This means that the African Court unfairly interferes with Tanzania's sovereign constitution... If the court wants Tanzania to reinstate the article, then it should abide by the country's Constitution which honours the judicial proceedings for which a claimant is allowed to follow and not otherwise*»⁶⁰.

Invero, pare che si tratti di motivazioni pretestuose, nel tentativo di celare la ragione reale che ha condotto lo Stato al recesso. In questo senso, il dato empirico può dirci di più. La Tanzania è il Paese maggiormente coinvolto nel contenzioso dinanzi alla Corte africana: la riguardano il 44% degli affari totali conosciuti dal giudice di Arusha, tra i casi decisi e quelli pendenti⁶¹. Attualmente, i casi presentati contro di essa sono 156, di cui in grande maggioranza quelli avviati tramite ricorso diretto individuale; la più parte dei 126 ricorsi già risolti sono peraltro risultati in una condanna (anche pecuniaria) dello Stato tanzaniano⁶². Sembra dunque legittimo dedurne una “scelta politica”, guidata, com'è stato scritto, dal tentativo di

⁵⁸ La dichiarazione è accessibile all'indirizzo https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2020/10/Withdrawal-Tanzania_E.pdf.

⁵⁹ La dichiarazione può essere consultata al link https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2020/10/Declaration_Tanzania.pdf.

⁶⁰ Le dichiarazioni, rese il 6 gennaio 2021, sono consultabili via <https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/respect-judicial-sovereign-boundaries-tanzania-tells-court-3248976>.

⁶¹ *Supra*, nota n. 56.

⁶² V. MTAVANGU, A. MBILINYI, *Tanzania's Withdrawal from the African Court and its Effects in Safeguarding of Human and Peoples' Rights*, in *Journal of Contemporary African Legal Studies*, 2, 2023, pp. 19-36, spec. p. 31. S.H. ADJOLOHOUN, *A crisis of design and judicial practice?*, cit., p. 10, scrive: «In addition to dealing with such litigation load, Tanzania has to carry the burden of implementation of over 60 administrative, legislative, judicial and pecuniary orders resulting from the Court's judgments. Most notably, when since 2016 reparations proceedings began to mature, the total damages in all resolved cases reached TSh 154.110.000 (approximately US\$ 106.618)».

mettere a tacere le organizzazioni a tutela dei diritti umani nel Paese⁶³ e, più in generale, dalla volontà di arginare le condanne provenienti dal giudice di Arusha.

4.3. Benin

Nel marzo 2020 è stata la volta del Benin, che aveva depositato la sua dichiarazione ex art. 34.6 Protocollo nel febbraio 2016, pressoché contestualmente a quella di revoca presentata dal Ruanda. Una precisazione rilevante, a testimonianza del deciso attaccamento ai diritti umani e alla loro tutela che ha tradizionalmente contraddistinto lo Stato africano sovente definito come speranza democratica del continente, fino all'ascesa al potere di Patrice Talon, attuale Presidente della Repubblica⁶⁴.

La fortunata coincidenza temporale tra l'avvio dell'involuzione democratica impressa da Talon e l'apertura all'accesso diretto alla Corte africana da parte di cittadini e ONG ha immediatamente condotto il Benin tra i Paesi maggiormente interessati dal contenzioso regionale. Al momento in cui si scrive, il piccolo Stato dell'area sub-sahariana occidentale è il secondo più "litigioso" dopo il Ruanda; con 44 casi tra pendenti e risolti, lo riguarda il 12% dei ricorsi⁶⁵.

In effetti, l'accesso diretto al giudice di Arusha ha rappresentato uno strumento importante per cittadini e ONG, nel tentativo di sfidare le decisioni illegittime e non consensuali prese dall'esecutivo nazionale e arginarne la deriva autoritaria. E la Corte africana, da parte sua, non si è tirata indietro.

La dinamica, in fondo, è assai simile a quanto si è detto per la Tunisia.

Senza pretesa di esaustività nell'analisi, si ricorda anzitutto la sentenza Ajavon del marzo 2019, con la quale il giudice di Arusha ha censurato il quadro normativo di disciplina della *Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme* (CRIET), un giudice speciale composto di membri tutti nominati dal Consiglio dei Ministri ideato per reprimere determinati reati ritenuti di particolare gravità, che decide con sentenze non suscettibili di appello. Un progetto molto caro all'esecutivo beninese e assai criticato dalle opposizioni. Uno dei primi casi avviati dinanzi alla CRIET è stato proprio il cd. *affaire Ajavon*, dal nome del rivale politico del Presidente in carica che ne è il protagonista, in quanto condannato a venti anni di reclusione per possesso di droga dalla CRIET (*in absentia*), dopo essere stato ritenuto non colpevole dal giudice ordinario. Ajavon si era allora rivolto alla Corte africana, che gli aveva dato ragione condannando il Benin per violazione del principio del *ne bis in idem*, del diritto di difesa e del principio di indipendenza

⁶³ N. GREENFIELD, G. MARKOLOVIC, *What comes after withdrawing from the African Court of Human and Peoples' Rights? Filling the gaps to bring human rights-based claims against Tanzania*, in [International Law Blog](#), 1 giugno 2020.

⁶⁴ In tema sia concesso il rinvio a V. CARLINO, *L'involuzione democratica nel continente africano. Quali indicazioni dall'emblematico caso del Benin?*, in *Federalismi.it, Focus Africa*, 21, 2021, pp. 58-82.

⁶⁵ *Supra*, nota n. 56.

del giudice⁶⁶. Naturalmente, alcun seguito era stato dato dallo Stato beninese, che non aveva né annullato la sentenza di condanna di Ajavon, né modificato la normativa sulla CRIET.

Vale poi la pena menzionare il caso *Noudehouenou*, al termine del quale nel dicembre 2020 la Corte africana ha ritenuto illegittima la *Loi constitutionnelle* n. 2019-40 del 7 novembre 2019, che ha modificato la Costituzione beninese per la prima volta dalla sua adozione nel dicembre 1990. La revisione, oltre che essere stata votata da un Parlamento sostanzialmente monocolore, è avvenuta in tempi brevissimi e in maniera quasi inaspettata, impedendo il confronto e la discussione tanto con le opposizioni (assenti in Aula) quanto in seno alla società civile. E infatti, il giudice regionale ha ritenuto violato il *principe del consensus* di cui all'art. 10, c. 2, della *Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance*. Secondo i giudici di Arusha, «*Le fait que la révision Constitutionnelle ait été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Bénin ne saurait occulter la nécessité du consensus national qui plus lié à l'ensemble de la population et qui est commandé par les idéaux qui ont prévalu à l'adoption de la constitution du 11 décembre 1990 et par l'article 10(2) de la CADEG*»⁶⁷.

In entrambi i casi menzionati, l'accesso diretto individuale alla Corte africana ha permesso a quest'ultima di pronunciarsi sulle problematiche riforme in corso nel Paese, rendendo giustiziabili comportamenti di un esecutivo accentratore che, sul piano interno, si è immediatamente adoperato per neutralizzare ogni potenziale limite al suo potere. Non potendo “catturare” il giudice regionale come avvenuto per la Corte costituzionale, limitare al minimo la sua competenza è dunque apparsa come la soluzione più efficace. Del resto, è la stessa dichiarazione di recesso beninese a esplicitare il malcontento del Paese, menzionando a chiare linee quanto non sia tollerabile la tendenza di organi o soggetti esterni a immischiarsi negli affari interni dello Stato⁶⁸.

4.4. Costa d'Avorio

L'ultimo Stato ad aver dichiarato di voler recedere ex art. 43.6 Protocollo prima della Tunisia è stato la Costa d'Avorio, la cui decisione è stata comunicata il 28 aprile 2020, pochi giorni dopo quella beninese. Nei primi sei anni dalla presentazione della dichiarazione di accesso diretto (giugno 2013), erano stati presentati solamente due casi contro lo Stato, di cui uno rigettato dalla Corte africana per ravvisata incompetenza. Il contenzioso è aumentato sensibilmente a partire dal 2019; attualmente, con 41 casi tra

⁶⁶ Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Caso *Ajavon c. République du Bénin*, richiesta n. 013/2017, sentenza del 29 marzo 2019.

⁶⁷ Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Caso *Noudehouenou c. République du Bénin*, richiesta n. 03/2020, sentenza del 4 dicembre 2020, par. 65. Per un commento della decisione O. D. AKINKUGBE, *Houngue Eric Noudehouenou v. Republic of Benin*, in *The American Journal of International Law*, 2, 2021, pp. 281-287.

⁶⁸ La dichiarazione di recesso beninese è accessibile al link <https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2020/10/Withdrawal-Benin.pdf>.

decisi e pendenti, la Costa d'Avorio è il terzo Paese maggiormente coinvolto nei casi dinanzi al giudice regionale (11%)⁶⁹.

Nella comunicazione di recesso ivoriana non vi è alcuna motivazione. Tuttavia, la ragione era stata condivisa in un comunicato ufficiale del 29 aprile 2020 dal Ministro per la Comunicazione, secondo cui *«this decision came as a consequence of the serious and unacceptable actions of the African Court ... which not only constitute an infringement on the sovereignty of the State of Côte d'Ivoire ... but also tend by their nature to cause serious disturbances to the legal order of states and undermine the rule of law through the advent of a real legal uncertainty»*⁷⁰.

Non sembra però una mera coincidenza che la decisione ivoriana sia arrivata a soli sei giorni dall'ordinanza 22 aprile 2020 pronunciata nel caso *Guillaume Kigbafori Soro et autres*, con la quale la Corte africana aveva ordinato alla Costa d'Avorio di sospendere l'esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso contro il ricorrente, Guillaume Kigbafori Soro, ex Primo Ministro e Presidente dell'Assemblea Nazionale della Costa d'Avorio, raggiunto dalla misura oggetto del contenzioso a ridosso delle elezioni presidenziali dell'ottobre 2020, in relazione alle quali egli aveva espresso la sua volontà di concorrere⁷¹.

*«Comme on le voit, le Civexit représente manifestement une décision critiquable des autorités ivoiriennes dont le but était d'empêcher l'exercice de la compétence de la Cour dans cette affaire, qui selon leur entendement, relève de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire et donc de sa compétence essentiellement nationales»*⁷².

5. Riflessioni conclusive: la Tunisia come caso di studio in un sistema regionale in crisi

La scelta tunisina di recedere dalla possibilità di accesso diretto alla Corte africana per cittadini e ONG in Tunisia si inserisce dunque in una tendenza oramai consolidata nel continente.

Ancor di più, il rapporto tra la Tunisia e il giudice di Arusha rappresenta un ottimo caso di studio per analizzare le problematiche tendenze riscontrabili nell'intero sistema regionale di tutela dei diritti, riassumibili attorno a due aspetti: da un lato, la seriale *non compliance* degli Stati condannati rispetto alle decisioni del giudice di Arusha; dall'altro, l'utilizzo del ritiro della dichiarazione che consente l'accesso diretto alla Corte da parte dei cittadini e delle ONG da parte dei Paesi che l'avevano firmata⁷³.

Quanto al primo profilo, nonostante il carattere giuridicamente vincolante della decisione, alle decisioni fin qui discusse non è stato dato alcun seguito da parte dello Stato tunisino, né degli altri Paesi menzionati.

⁶⁹ *Supra*, nota n. 56.

⁷⁰ È quanto riporta S.H. ADJOLOHOUN, *A crisis of design and judicial practice?*, cit., p. 17.

⁷¹ Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Caso *Guillaume Kigbafori Soro et autres c. République de Côte d'Ivoire*, richiesta n. 012/2020, ordinanza (misure provvisorie) del 22 aprile 2020.

⁷² K. KOUAME, E.J. TIEHI, *Le Civexit ou le retrait par la Côte d'Ivoire de sa déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : un pas en avant, deux pas en arrière*, in *La Revue des droits de l'homme*, 21, 2022, p. 15.

⁷³ Si veda anche V. PIERGIGLI, *Promozione della democrazia e dei diritti politici in Africa: una mission impossible per la Corte dei diritti dell'uomo e dei popoli?*, in *Federalismi.it, Focus Africa*, 33, 2022.

Ciò che, invero, non è affatto sorprendente. Del resto, non può non considerarsi l'assenza di meccanismi di esecuzione delle sentenze nel sistema africano di tutela dei diritti⁷⁴, in seno al quale un resistente attaccamento alla sovranità degli Stati – da cui consegue una strenua difesa del principio di non ingerenza negli affari interni nazionali – accompagnato da una tradizionale tendenza a utilizzare vie negoziali piuttosto che contenziose per la risoluzione delle controversie, ne hanno reso l'avvio lento e l'implementazione poco efficace⁷⁵. Se è vero che, ai sensi dell'art. 30 del Protocollo, gli Stati firmatari si impegnano a conformarsi alle decisioni della Corte in tutti i casi dei quali sono parte, nei termini fissati dalla Corte stessa, e ad assicurarne l'esecuzione, è altrettanto vero che gli unici strumenti a tal fine predisposti consistono : nella notifica delle sentenze della Corte agli Stati membri dell'Unione Africana, alla Commissione Africana e al Consiglio dei Ministri, che ne monitora l'esecuzione (art. 29 del Protocollo); nella presentazione di una relazione annuale all'Assemblea dell'Unione Africana da parte della Corte, nella quale questa include le sentenze che ha reso e il loro stato di implementazione da parte dei Paesi aderenti (art. 31 del Protocollo)⁷⁶.

Il secondo profilo è al primo intrinsecamente connesso, considerato che è l'accesso diretto a rappresentare il fulcro del ruolo di garanzia che la Corte africana riveste sin dalla prima pronuncia sul merito, nel 2013. L'unica alternativa a disposizione dei singoli e delle ONG per sottoporre un caso al vaglio del giudice regionale rimane l'accesso indiretto per il tramite della Commissione Africana; via che si è mostrata negli anni poco efficace, anche in ragione della riluttanza della Commissione stessa a deferire alla Corte le questioni che le vengono sottoposte⁷⁷. Secondo le statistiche pubblicate sul sito ufficiale della Corte africana, dei 357 casi che le sono stati sottoposti dal momento della sua creazione (risolti e pendenti), 331 sono stati presentati da cittadini, 22 da ONG, 3 dalla Commissione e 1 da uno Stato contraente⁷⁸.

Non sarà neppure sfuggito come i cinque Paesi che finora hanno esercitato il recesso dalla possibilità di accesso diretto alla Corte di Arusha siano i cinque Paesi numericamente più interessati dal contenzioso regionale.

⁷⁴ Su cui, *ex multis*, K. KOFI OTENG, *The African Human Rights System. Origin and Evolution*, Londra, Palgrave Macmillan, 2010.

⁷⁵ Si veda in materia la ricostruzione di V. PIERGIGLI, *La Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il mito di Sisifo*, in *Lo Stato*, 10, 2018, pp. 439 ss.

⁷⁶ In tema R. JESUKPEGO ZINSOU, B.-G. GUINDEHOU, *L'exécution des décisions de la Cour Africainedes droits de l'homme et des peuples*, Éditions universitaires européennes, 2021; B. KAGINA SENG, *Le mécanisme de suivi des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples: entre tantonnement et nécessité de s'affirmer*, in *Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux*, 19, 2021, pp. 127-135; R. MURRAY, D. LONG, V. AYENI, A. SOME, *Monitoring implementation of the decisions and judgments of the African Commission and Court on Human and Peoples' Rights*, in *African Human Rights Yearbook*, 1, 2017, pp. 150-166.

⁷⁷ F. VIJJOEN, *Understanding and Overcoming Challenges in Accessing the African Court on Human and Peoples' Rights*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 1, 2018, pp. 63-98.

⁷⁸ <https://www.african-court.org/cpmt/statistic>.

Evidentemente, il quadro che ne risulta è tale da costituire una concreta messa in discussione dell'effettività della tutela formalmente rappresentata dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei Popoli e, più in generale, dall'intero sistema regionale di tutela⁷⁹.

La dottrina non ha mancato di evidenziare la problematicità del meccanismo ex art. 34, par. 6 del Protocollo, rimarcando come condizionare la possibilità di cittadini e ONG di adire il giudice di Arusha alla volontà degli Stati contraenti limiti fortemente il potenziale ruolo della Corte quale garante dei diritti, in contrasto peraltro con quanto previsto negli altri sistemi regionali di tutela⁸⁰. Com'è stato condivisibilmente scritto, «*this jurisdictional regime creates a paradox: for the primary victims of human rights violations and, therefore, the main beneficiaries of the African Court, to directly seek redress from it, states have to grant them permission through the optional declaration. This is despite the fact that African states have historically been grievous human rights violators*»⁸¹. Del resto, al momento della creazione della Corte africana, quel citato attaccamento alla sovranità statale era tale da impedire la previsione di un accesso diretto generalizzato e automatico; «*the question of allowing NGOs and individuals direct access to the African Court was one of the "most complicated issues" given its potential to subject States to increased judicial accountability*»⁸².

In questo solco, e con specifico riferimento al caso tunisino, la Corte di Arusha è stata guardata dagli esponenti delle opposizioni, dagli attivisti e dai cittadini come foro privilegiato nel quale sfidare le decisioni illegittime della maggioranza in carica e le torsioni operate sul circuito della rappresentanza, anche in ragione della assenza di altre istituzioni democratiche di controllo effettive e funzionanti all'interno dei confini nazionali. Si comprende così agevolmente l'interesse di Saïed a rendere il meno agevole possibile il percorso verso il giudice regionale, come parte integrante del disegno accentratore che sta portando avanti. Un ritorno alla sovranità statale intesa come assoluta non ingerenza negli affari interni; tanto più quando tale ingerenza si sostanzia in una critica e/o in un ostacolo alla volontà dell'esecutivo nazionale.

Nel frattempo, sono numerosi i ricorsi presentati in via diretta contro la Tunisia prima della decisione di recesso e attualmente pendenti, sui quali si attende la pronuncia della Corte africana che, indubbiamente,

⁷⁹ In argomento P. AMOAH, *The African Charter on Human and Peoples' Rights, an, Effective Weapon for Human Rights?*, in *Revue africaine de droit international et comparé*, 1992, pp. 229 ss.

⁸⁰ Si vedano ex multis M.-F. DIOP, *Plaidoyer pour l'accès direct des individus à la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples et à la future Cour africaine de justice, des droits de l'Homme et des peuples*, in *Revue du droit public*, 2, 2016, pp. 653-684; S. TAMBASI NETYA, C. GATHONI MIANO, *Reflections on Direct Access to the African Court on Human and Peoples' Rights: A Cul De Sac?*, in *Strathmore Law Review*, 1, 2021, pp. 103-136; M. SSENYONJO, *Direct Access to the African Court on Human and Peoples' Rights by Individuals and Non Governmental Organisations: An Overview of the Emerging Jurisprudence of the African Court 2008-2012*, in *International Human Rights Law Review*, 1, 2013, pp 17-56.

⁸¹ S. TAMBASI NETYA, C. GATHONI MIANO, *Reflections on Direct Access to the African Court on Human and Peoples' Rights*, cit., p. 107.

⁸² M. SSENYONJO, *Direct Access to the African Court on Human and Peoples' Rights by Individuals and Non Governmental Organisations*, cit., pp. 22 ss.

mantiene su questi la sua giurisdizione. Invero, è ragionevole aspettarsi finanche un incremento del contenzioso nei prossimi mesi, considerato che – come specificato a partire dalla menzionata sentenza Umuhuza – il recesso dall’accesso diretto avrà effetto dopo un anno dalla comunicazione dello Stato, e dunque a partire dal marzo 2026. Non resta che aspettare, allora, per capire come questo lasso temporale verrà utilizzato, sia dalla Corte che dai cittadini tunisini, alla ricerca di quello slancio che, nell’ormai lontano 2010, ha acceso la speranza democratica nel Paese.

Nell’attesa, è intanto possibile osservare come dal recesso tunisino oggetto di questo scritto derivino due conseguenze inevitabili: da un lato, una lesione dell’effettività del sistema africano di tutela dei diritti; dall’altro, una riduzione ulteriore dei meccanismi di *accountability* delle azioni della maggioranza in carica predisposti a livello interno. Tale considerazione è chiaramente estensibile e valida anche per Ruanda, Tanzania, Benin e Costa d’Avorio.

Evidentemente, come parte della dottrina avanza da tempo, sarebbe forse necessario ripensare il meccanismo di cui all’art. 43, par. 6, del Protocollo, eliminandone il carattere facoltativo – *unicum* nel panorama comparato dei sistemi regionali di tutela dei diritti – per rendere l’accesso diretto una regola generale e automatica. Fintanto che sarà rimesso agli Stati contraenti decidere se permettere o meno a cittadini e ONG di portare potenziali violazioni dei diritti convenzionalmente sottoscritti dai Paesi all’attenzione della Corte africana, il rischio che a una decisione “coraggiosa” di quest’ultima su un tema politicamente complesso – da cui derivi un qualche intralcio (o comunque condanna) a un’azione che sta a cuore all’esecutivo nazionale – segua una decisione di recesso come quella presentata a marzo 2025 dalla Tunisia è assai elevato. Così, non solo gli Stati africani non sono invogliati a sottoscrivere la dichiarazione ex art. 43.6, ma anche quelli che lo fanno possono sempre decidere di fare un passo indietro, quando la situazione divenga troppo scomoda.

Se mi lasci, però, non vale.